

CARTA DOCENTE

È un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito introdotta con L. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. BUONA SCUOLA), art. 1 cv. 121, finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche. Il bonus in questione si concretizza in una carta elettronica del valore di € 500 assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art.514 del D.lgs n. 297/1994, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

Occorre fin d'ora precisare che il corpo docente in Italia, stando alle statistiche riferite allo scorso anno scolastico, risulta essere costituito da circa 225mila insegnanti precari, su un totale di circa 900mila posti di docente assegnati, i quali, tuttavia, nonostante la funzione educativa svolta, in tutto e per tutto equiparabile a quella svolta dai docenti di ruolo, non hanno avuto accesso al suddetto beneficio.

Preme sottolineare che l'art. **63 del CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola**, il quale si applica anche ai contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dai docenti precari, prevede che **«la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ...** 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie ...» e il successivo art. **64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007** che **«la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento»**.

In questo senso l'esclusione degli insegnanti precari dalla possibilità di usufruire del suddetto benefit costituisce una evidente discriminazione alla quale non potevano rimanere indifferenti né i giudici italiani, né quelli della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, intervenuta sul punto con ordinanza del 18 maggio del 2022 su rinvio pregiudiziale del Giudice del Lavoro del Tribunale di Vercelli.

La Corte, nell'argomentare il proprio provvedimento, prende le mosse dalla Direttiva 1999/70 il cui compito è quello di dare attuazione all'accordo quadro concluso tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (CES, CEEP e Unicef) il quale si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai

contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. La clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata "**Principio di non discriminazione**", al punto 1 stabilisce quanto segue: *"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*; la clausola 6, invece, intitolata "**Informazione e possibilità di impiego**", al punto 2 prevede quanto segue: *"Nella misura del possibile, i Datori di Lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentare le qualifiche, promuovere la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale"*.

Sulla scorta di ciò la CGUE in tal senso affermava che: ***"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato***, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ***deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali***, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".

In considerazione di ciò la CGUE concludeva nel senso che: ***"la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli art. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'art. 14 della medesima Carta"***.

Sul punto interveniva anche il Consiglio di Stato che perveniva che un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, (cfr: Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022).

Orduque, la mancata previsione della possibilità per i docenti precari di usufruire dello strumento de quo a fini formativi, certamente ha cagionato un danno a quest'ultimi, riconducibile al comportamento illegittimo del Ministero.

Ciò ha determinato la proposizione di innumerevoli ricorsi dinnanzi alle Sezioni Lavoro dei Tribunali di tutta Italia che hanno portato ad una serie di pronunce, favorevoli per gli insegnanti precari, le quali hanno definito una serie di principi in materia; in particolare si fa riferimento alla sentenza n. 446 del 6.3.2023 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, la quale in primo luogo stabilisce che abbiano diritto al riconoscimento del suddetto beneficio tutti gli insegnanti precari che abbiano prestato servizio per un lasso di tempo rilevante a determinare la necessità per il docente di ottemperare agli obblighi di formazione e aggiornamento e in più, mediante una riqualificazione della domanda giudiziale proposta dal ricorrente, onde scongiurare il pericolo che lo stesso non percepisca quanto dovutogli per gli anni di servizio prestato perché non più dipendente del Ministero dell'Istruzione, individuava la cifra dovuta a titolo di Carta Docente quale quantificazione del danno subito dal docente precario che non abbia potuto adempiere al proprio dovere formativo.

La questione sollevata ha ricevuto un'ingente attenzione mediatica tanto che si è tentato di sanare la lacuna legislativa con il Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. Decreto Salva Infrazione) il quale tuttavia ha riconosciuto la Carta Docente agli insegnanti precari per il solo anno scolastico in corso e con una serie di limiti, primo fra tutti la sottoscrizione di un contratto annuale con scadenza al 31 agosto, restando esclusi tutti coloro con contratto fino al 30 giugno, data entro la quale già può ritenersi pienamente conseguita l'annualità scolastica e dunque insorti gli obblighi formativi in capo ai docenti.

Da non dimenticare, poi, che nulla è stato disposto, in punto di legge quanto a coloro che hanno prestato servizio negli anni passati come precari e non hanno usufruito del predetto beneficio, così come continua a rimanere escluso il personale ATA e le ulteriori figure che, all'interno delle istituzioni scolastiche statali, svolgono funzione educativa al pari di quella del corpo docente in senso stretto.